



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N 63 /2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova e della Provincia della Spezia.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATE in particolare:

l'Ordinanza 5 settembre 2020, n. 56, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di La Spezia";

L'ordinanza 7 settembre 2020, n. 57, recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 7 settembre 2020;

DATO ATTO CHE:

con l'Ordinanza 7 settembre 2020, n. 57 sono state prorogate sino al 30 settembre 2020 e comunque fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali, le ordinanze di seguito riportate:

- l'Ordinanza 8 agosto 2020, n. 52, recante "Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID - 19 relative all'attuazione su territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020;
- l'Ordinanza 4 settembre 2020, n. 55, recante Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID - 19 relative all'attuazione su territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020;

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

i dati elaborati da Alisa pongono in evidenza, nel territorio del Comune di Genova, un'Area contraddistinta dai Cap 16124 e coincidente con il Centro Storico all'interno della quale il quadro epidemiologico è caratterizzato da un progressivo aumento

dell'incidenza di casi di COVID-19 nei residenti che si riflette con l'aumento dei ricoverati in reparti a media ed elevata intensità delle strutture ospedaliere;

In ragione di quanto precede si rende necessario provvedere con tempestività ad attuare azioni sul territorio del Comune di Genova finalizzate ad incrementare il monitoraggio ed in particolare l'attività di mappatura dei casi confermati di COVID-19 aggiornata quotidianamente al fine di favorire l'attività di tracing;

per quanto precede è stata altresì attivata dal 23 settembre 2020 - giusto decreto del Soggetto Attuatore 97/2020 - una ulteriore area sanitaria temporanea nel Comune della Spezia (Falcomatà) finalizzata all'accoglimento di pazienti COVID - 19 asintomatici o a bassa intensità nei casi in cui non si renda possibile la quarantena nella propria abitazione.

CONSIDERATO CHE:

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nel territorio del Comune di Genova si rende necessario procedere alla adozione di misure specifiche nell'area evidenziata da Alisa per quadro epidemiologico caratterizzato da un progressivo aumento dell'incidenza di casi di COVID-19 nei residenti;:

in ragione di quanto precede, di intesa con il Sindaco del Comune di Genova, è stata individuata quale area all'interno del medesimo Comune quella delimitata dalle seguenti strade:

Confine Nord: Via Marinai d'Italia, via Fanti d'Italia, via Andrea Doria, via Balbi, Piazza della Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, Largo Zecca, Via Cairoli lato sud, Piazza della Meridiana, Via Garibaldi lato sud, Piazza delle Fontane Marose, Via XXV Aprile, Piazza Giacomo Matteotti, Via Porta Soprana, via del Colle, via Eugenio Ravasco, via Madre di Dio;

Confine Sud: barriere doganali del porto

le azioni individuate sono finalizzate precipuamente a garantire il distanziamento sociale;

risultano pertanto appropriate per le finalità di cui sopra le misure di seguito indicate:

- è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- divieto di manifestazioni pubbliche e private;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 200 spettatori;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

il quadro epidemiologico dell'incidenza di casi di COVID-19 nei residenti del Comune della Spezia, anche in relazione alle misure adottate, presenta una sostanziale stabilità;

l'ordinanza in data 12 settembre 2020 n. 59 modificata ed integrata con ordinanza 60/2020 ha dettato particolari prescrizioni nel territorio della Provincia della Spezia vigenti fino alle ore 24:00 del 23 settembre 2020;

le situazioni e circostanze, ulteriormente persistenti, rinvenute nel territorio della Provincia di La Spezia richiedono di confermare nel medesimo territorio le disposizioni di cui alle sopra richiamate ordinanze fino alle ore 24:00 del 27 settembre 2020;

RICHIAMATO :

l'assoluto divieto di assembramento in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico ed il rispetto del distanziamento sociale ;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. nel Comune di Genova è individuata l'area come di seguito delimitata:

- Confine Nord: Via Marinai d'Italia, via Fanti d'Italia, via Andrea Doria, via Balbi, Piazza della Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, Largo Zecca, Via Cairoli lato sud, Piazza della Meridiana, Via Garibaldi lato sud, Piazza delle Fontane Marose, Via XXV Aprile, Piazza Giacomo Matteotti, Via Porta Soprana, via del Colle, via Eugenio Ravasco, via Madre di Dio;

- Confine Sud: barriere doganali del porto;

- a. è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b. sono vietate le manifestazioni pubbliche e private;
- c. gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 200 spettatori;

2. l'ordinanza in data 11 settembre 2020 n. 59 come modificata ed integrata con ordinanza in data 12 settembre 2020 n. 60 è prorogata fino alle ore 24:00 del 27 settembre 2020;

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla vigenti ordinanze in materia di contenimento di COVID - 1 si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del decreto legge 19/2020 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35;

La presente ordinanza decorre dalla data di adozione e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 4 ottobre 2020;

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
ai Prefetti della Spezia e di Genova;
ai Sindaci della Spezia e di Genova;
al Presidente della Provincia della Spezia;
al Sindaco della Città Metropolitana di Genova.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 23 settembre 2020


Il Presidente
Giovanni Toti